

Progetto Apprendistato Duale




30/09/2025

In partnership con



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA

Contenuti del modulo



- Cenni storici sulla sicurezza sul lavoro
- D.Lgs. 81/08: Organizzazione e figure
- Gli Obblighi delle figure del D.Lgs 81/08
- Organizzazione della prevenzione aziendale
- Organi di vigilanza e controllo
- Il Sistema di Gestione Integrato
- Varie


La sicurezza sul lavoro

Un po' di storia...

Quando è nata la sicurezza sul Lavoro?

→ Nella prima metà del XIX secolo la problematica della sicurezza sul lavoro emerge in modo evidente con l'avvento della rivoluzione industriale

In fabbrica già da 6-7 anni



1833 – Factory Act (Inghilterra): Regolamento lavoro minorile:

- ✓ 13-18 anni: 12 h/gg;
- ✓ 9-13 anni: 9 h/gg;
- ✓ Sotto 9 anni: lavoro vietato;
- ✓ Divieto lavoro notturno;
- ✓ Fino 13 anni: obbligo scolastico 2 h/gg;
- ✓ Ispettori esterni nelle aziende


La sicurezza sul lavoro

Un po' di storia...

In Italia

la prima legge sul tema fu la **Legge 11 febbraio 1886, n. 3657**
**«Legge di tutela del lavoro dei fanciulli negli opifici industriali,
nelle cave e nelle miniere»**

Ne seguirono molte altre:



- Legge 17 marzo 1898, n. 80 – Istituita la «Cassa Nazionale Infortuni sul Lavoro» introduce l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro. **Dal 1933 diventa INAIL**
- Regio Decreto 18 giugno 1899, n. 230 – «Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni»
- Legge 22 dicembre 1912 n. 1361 – «Istituzione del corpo di ispettori dell'industria e del lavoro»
- Regio Decreto 23 luglio 1913, n. 998 – «Approvazione delle norme per il buon governo igienico nei cantieri delle grandi opere»
- Legge 26 aprile 1934, n.653 – «Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli»

La sicurezza sul lavoro

Un po' di storia...

Nel 1942 fu approvato il codice civile. L'articolo 2087 stabilì che l'imprenditore è tenuto ad adottare [...] tutte le misure necessarie [...] a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.



Con la Costituzione della Repubblica italiana, entrata in vigore il 1 gennaio 1948, oltre a qualificare preliminarmente con l'art.1 in triplice modo l'Italia: una repubblica, democratica, fondata sul lavoro, con l'art. 41 si stabilisce che «l'iniziativa economica privata è libera ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».

Nel periodo del secondo dopoguerra si inizia a parlare di prevenzione:

- DPR 27 aprile 1955 n. 547- Norme per la prevenzione degli infortuni;
- DPR 7 gennaio 1956, n. 164 – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
- DPR 19 marzo 1956, n. 303 – Norme generali per l'igiene del lavoro;
- ...

Inoltre, vengono varate tutta una serie di decreti legislativi volti alla protezione dal rischio rumore, piombo, amianto, chimico, vibrazioni...)

La sicurezza sul lavoro

Un po' di storia...

E' con la direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 Giugno 1989 che viene introdotto il principio della pianificazione e della prevenzione, insieme alla massima sicurezza tecnologicamente possibile. La protezione della salute e sicurezza dei lavoratori passa attraverso l'obbligo di **valutare i rischi** a cui sono esposti durante il lavoro ed introduce la figura del **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**.

la direttiva 89/391/CEE viene recepita in Italia con il **Decreto Legislativo 626/94** (noto anche come **Legge 626**) è stato il fondamento della normativa italiana in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Vengono introdotti i principi fondamentali di:

- Valutazione dei rischi
- Formazione e informazione

e le figure di

- Datore di Lavoro
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- ...



La sicurezza sul lavoro

Un po' di storia...

Il D.Lgs. 494/1996 attua la Direttiva 92/57/CEE, introducendo prescrizioni minime di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili. Stabilisce obblighi per committenti, responsabili dei lavori, coordinatori per la sicurezza, imprese e lavoratori autonomi. Prevede strumenti come il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e la notifica preliminare. Mira a prevenire infortuni e garantire condizioni di lavoro sicure.



INTRODUCE:

- Notifica preliminare all'ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro
- Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) obbligatorio per cantieri con più imprese
- Designazione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
- Obblighi del committente e del responsabile dei lavori
- Requisiti professionali per i coordinatori
- Sanzioni e contravvenzioni



La sicurezza sul lavoro

La sicurezza oggi

Oggi, il **decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81** noto anche come "**Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro**" (acronimo TUS) è stato emanato in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 e ha riformato, riunito e armonizzato, anche abrogandole, diverse precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.


Definisce le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e codifica la gestione della sicurezza attraverso:

- ❖ la valutazione dei rischi;
- ❖ l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- ❖ il programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- ❖ ...

Il TUS è in vigore dal 15 maggio 2008 e si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio con le eccezioni e limitazioni previste dallo stesso decreto.




Contenuti del modulo



- Cenni storici sulla sicurezza sul lavoro
- **D.Lgs. 81/08: Organizzazione e figure**
- Gli Obblighi delle figure del D.Lgs 81/08
- Organizzazione della prevenzione aziendale
- Organi di vigilanza e controllo
- Il Sistema di Gestione Integrato
- Varie


D.Lgs. 81/08: Organizzazione e figure

Figure e ruoli



D.Lgs. 81/08: Organizzazione e figure

Figure e ruoli



LAVORATORE - art.2 comma 1 lettera a)


«persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione [...].»

D.Lgs. 81/08: Organizzazione e figure

Figure e ruoli

DATORE DI LAVORO - art.2 comma 1 lettera b)

“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”




D.Lgs. 81/08: Organizzazione e figure

Figure e ruoli

DIRIGENTE - art.2 comma 1 lettera d)

"persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa"




D.Lgs. 81/08: Organizzazione e figure

Figure e ruoli



PREPOSTO - art.2 comma 1 lettera e)

“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”



D.Lgs. 81/08: Organizzazione e figure

Figure e ruoli

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi - art.2 comma 1 lettera I) - SPP

«insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.»




Responsabile del servizio di prevenzione e protezione - art.2 comma 1 lettera f) - RSPP

«persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.»

Addetto al servizio di prevenzione e protezione - art.2 comma 1 lettera g) - ASPP

«persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera I) del presente articolo.»



D.Lgs. 81/08: Organizzazione e figure

Figure e ruoli del D.Lgs. 81/08 - Definizioni

Sorveglianza sanitaria - art.2 comma 1 lettera m)

«insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.»


La sorveglianza sanitaria è obbligatoria in presenza di rischi professionali specifici per il lavoratore, indicati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Es.: l'esposizione a sostanze chimiche, agenti biologici, rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, il rischio da videoterminali, la movimentazione manuale dei carichi, il lavoro notturno e il lavoro svolto da minorenni.




Medico competente - art.2 comma 1 lettera h)

«medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.»



Contenuti del modulo




- Cenni storici sulla sicurezza sul lavoro
- D.Lgs. 81/08: Organizzazione e figure
- **Gli Obblighi delle figure del D.Lgs 81/08**
- Organizzazione della prevenzione aziendale
- Organi di vigilanza e controllo
- Il Sistema di Gestione Integrato
- Varie

D.Lgs. 81/08: Organizzazione e figure



LAVORATORE - art.2 comma 1 lettera a)

«persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione [...].»



OBBLIGHI DEL LAVORATORE

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
 - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;


Gli obblighi delle figure del D.Lgs 81/08



OBBLIGHI DEL LAVORATORE

2. I lavoratori devono in particolare:

- e) **segnalare immediatamente** al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le defezioni dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) **non rimuovere** o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) **non compiere** di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) **partecipare** ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) **sottoporsi** ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.



Gli obblighi delle figure del D.Lgs 81/08

Il Lavoratore



Lavoratore


- **Svolge un'attività lavorativa** nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione [...].

Gli obblighi delle figure del D.Lgs 81/08



DATORE DI LAVORO - art.2 comma 1 lettera b)

“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”



!

Gli obblighi non delegabili:


- ✓ Valutazione di tutti i rischi
- ✓ Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Gli obblighi delle figure del D.Lgs 81/08

DATORE DI LAVORO e DIRIGENTE

Articolo 18 - *Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*


- ✓ **nominare** il medico competente
- ✓ **designare preventivamente** i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendi...,
- ✓ **richiedere** l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- ✓ **informare** il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- ✓ **adempiere** agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- ✓ **consentire** ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;



Gli obblighi delle figure del D.Lgs 81/08

DATORE DI LAVORO e DIRIGENTE

- ✓ **consegnare** tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), (DVR);
- ✓ **comunicare** all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- ✓ **consultare** il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- ✓ **elaborare** il documento di cui all'articolo 26, comma 3, (DUVRI) e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- ✓ nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, **convocare** la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- ✓ **comunicare** annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;




Gli obblighi delle figure del D.Lgs 81/08

La formazione dei lavoratori

... il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

- a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
- b) alle situazioni anormali prevedibili.



informazione, definita come il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi negli ambienti di lavoro; (es. *Un volantino distribuito ai dipendenti che descrive i rischi legati all'uso di sostanze chimiche e le misure di protezione da adottare*)

formazione, definita come il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli interessati conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;


addestramento, definito come il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro.

Gli obblighi delle figure del D.Lgs 81/08

Le posizioni di garanzia


Art. 18 comma 3-bis

"Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 (preposti), 20 (lavoratori), 22 (progettisti), 23 (fabbricanti e fornitori), 24 (installatori) e 25 (Medico Competente), ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti."



Gli obblighi delle figure del D.Lgs 81/08


Il Datore di Lavoro ed il dirigente



Gli obblighi delle figure del D.Lgs 81/08

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP)

«insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.»



Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

«persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.»

Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP)

«persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l) del presente articolo.»

Organizzazione della prevenzione aziendale

Il Servizio di Prevenzione e Protezione



Servizio di prevenzione e protezione dai rischi - art.2 comma 1 lettera I) - SPP

«insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.»

Esempi di miglioramento possono essere i corsi di formazione, di informazione e di addestramento a cui vengono sottoposti i dipendenti.

Il DVR è un documento dinamico che deve essere aggiornato entro 30 giorni ogni qualvolta vi sono cambiamenti **sostanziali**, e cioè:

- modifiche al processi;
- modifiche all'organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori,
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
- nuove nomine all'interno dell'organigramma della sicurezza;
- aggiornamenti normativi che ne richiedono la revisione;
- cambio sede o apertura di una sede distaccata.

L'azienda deve dare immediata evidenza documentale dell'aggiornamento, quindi il nuovo DVR deve essere condiviso con RLS e MC quanto prima.



Gli obblighi delle figure del D.Lgs 81/08

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione




Gli obblighi delle figure del D.Lgs 81/08



PREPOSTO - art.2 comma 1 lettera e)

“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”



OBBLIGHI DEL PREPOSTO - art.19


Il preposto deve sovrintendere e vigilare sul rispetto dei lavoratori agli obblighi di legge e alle disposizioni aziendali, intercettando comportamenti non conformi e richiedendo il rispetto di comportamenti richiesti dal datore di lavoro in termini di protezione collettiva ed individuale

Gli obblighi delle figure del D.Lgs 81/08



OBBLIGHI del PREPOSTO - art. 19

- **verificare** affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- **richiedere** l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- **informare** il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- **astenersi**, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- **segnalare tempestivamente** al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.




Gli obblighi delle figure del D.Lgs 81/08




OBBLIGHI del PREPOSTO – art.19

- **in caso di rilevazione di defezioni** dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, **interrompere temporaneamente l'attività** e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate – comma 1 lettera f-bis;
- **frequentare appositi corsi di formazione**



Gli obblighi delle figure del D.Lgs 81/08

Il Preposto





Preposto

- **Sovrintende alla attività lavorativa**
- Garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori esercitando un funzionale potere di iniziativa
- Interviene su comportamenti non conformi e anomalie attrezzature

Gli obblighi delle figure del D.Lgs 81/08

Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza



Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
«persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.»

Gli obblighi delle figure del D.Lgs 81/08




**Medico Competente
MC**

Sorveglianza sanitaria - art.2 comma 1 lettera m)

«insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.»

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria in presenza di rischi professionali specifici per il lavoratore, indicati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Es.: l'esposizione a sostanze chimiche, agenti biologici, rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, il rischio da videoterminali, la movimentazione manuale dei carichi, il lavoro notturno e il lavoro svolto da minorenni.




Medico competente - art.2 comma 1 lettera h)

«medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.»

Gli obblighi delle figure del D.Lgs 81/08

Medico competente



D.Lgs. 81/08

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali



LEGENDA

Le parti del testo colorato in **rosa scuro** indicano le disposizioni sanzionate con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda; quelle in **marrone chiaro** le disposizioni sanzionate con la pena della sola ammenda; quelle in **giallo** le disposizioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa.

Per non appesantire il testo degli allegati si è preferito colorare le sole disposizioni sanzionate penalmente, quando le rimanenti, dello stesso allegato, sono sanzionate amministrativamente.

Esempio...

- n) ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- o) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- p) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'[articolo 17, comma 1, lettera a](#)), anche su supporto informatico come previsto dall'[articolo 53, comma 5](#), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla [lettera r](#)): il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- q) elaborare il documento di cui all'[articolo 26, comma 3](#), anche su supporto informatico come previsto dall'[articolo 53, comma 5](#), e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- r) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'[articolo 8](#), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'[articolo 53](#) del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,

D.Lgs. 81/08

Principali sanzioni comminabili al Lavoratore



Arresto fino a 1 mese o ammenda da euro 200 a 600		
Art.20	comma 2 b	I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal DL, dai dirigenti e preposti, ai fini della protezione collettiva ed in individuale
	comma 2 c	I lavoratori devono utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza
	comma 2 d	I lavoratori devono utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi loro a disposizione
	comma 2 e	I lavoratori devono segnalare immediatamente al DL, al dirigente o al preposto, le defezienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c e d, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo
	comma 2 f	I lavoratori non devono rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione
	comma 2 g	I lavoratori non devono compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza
Arresto fino a 1 mese o ammenda da euro 200 a 600		
Art.20	comma 2 h	I lavoratori devono partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal DL
	comma 2 i	I lavoratori devono sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto o comunque disposti dal MC
Ammenda da euro 50 a 300		
Art.20	comma 3	I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi

D.Lgs. 81/08

Principali sanzioni



DATORE DI LAVORO		Arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 per l'inadempienza dei seguenti obblighi:
Art.17	comma 1a	Effettuazione della valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento relativo.
	comma 1b	Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI		Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 500 a 6.600 euro per l'inadempienza dei seguenti obblighi:
Art.18		nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal Decreto legislativo 81/08.
		designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
		adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
		comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno.

PREPOSTO		Arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per l'inadempienza dei seguenti obblighi:
Art.19	comma 1	Il Preposto che manchi di sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

Contenuti del modulo




- Cenni storici sulla sicurezza sul lavoro
- D.Lgs. 81/08: Organizzazione e figure
- Gli Obblighi delle figure del D.Lgs 81/08
- **Organizzazione della prevenzione aziendale**
- Organi di vigilanza e controllo
- Il Sistema di Gestione Integrato
- Varie



enel

Definizioni base



pericolo/rischio/danno

prevenzione/protezione

incidente/infortunio

misura/cautela

luogo di lavoro/ambiente di lavoro

controllo/verifica

D.Lgs. 81/08

Altre definizioni



Pericolo - art.2 comma 1 lettera r)

«proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (attività, macchinario, procedura, ecc.) avente il potenziale di causare danni.»

Rischio - art.2 comma 1 lettera s)

«probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.»

Danno

«Qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi dell'evento che può avere differenti entità (fisico, biologico, relazionale, ecc.) e livelli di gravità.»⁴³

Un pescecane nel mare è un **PERICOLO**



Nuotare vicino a un pescecane è un **RISCHIO**

Il processo di prevenzione aziendale



Le fasi del processo di valutazione del rischio

1. individuare le aree di lavoro e le fonti di pericolo
 2. individuare le attività e le modalità operative
 3. individuare i soggetti esposti
 4. individuare i rischi
 5. valutare i rischi
 6. programmare le misure di prevenzione/protezione
 7. attuare le misure, verificare l'applicazione
 8. verificare i risultati, capitalizzare l'esperienza
-
- *Analisi dei rischi;*
➤ *Valutazione dei rischi;*
➤ *Eliminazione o Riduzione del rischio;*
➤ *Trattamento del rischio residuo.*

Al fine di condurre un'analisi efficace, è necessario scomporre il lavoro nelle sue fasi elementari e ad ognuna di esse associare gli elementi critici quali le fonti di pericolo ed i rischi ad esse legati.

Il processo di prevenzione aziendale



Misura di sicurezza di prevenzione

«Qualunque azione o iniziativa che evita o riduce la possibilità che accada un evento indesiderato.»

Misura di sicurezza di protezione

«Qualunque sistema che limita le conseguenze (danni) di un evento indesiderato ma accaduto (per esempio i DPI).»

La norma dispone di dare **priorità alle azioni preventive** rispetto all'impiego di mezzi di protezione.

Per questi ultimi, a loro volta, sono da preferirsi i **mezzi collettivi** rispetto a quelli individuali. Ad es. in caso di lavorazione rumorosa è meglio insonorizzare l'elemento rumoroso piuttosto che fornire ai lavoratori le cuffie antirumore.

Fra le azioni di prevenzione e protezione riveste particolare importanza **l'organizzazione del lavoro, la formazione dei lavoratori e la loro professionalità**.

E' importante quindi che l'attività lavorativa sia oggetto di **procedure ben definite e controllate**, nonché siano rese disponibili ai lavoratori le necessarie istruzioni

Organizzazione della prevenzione aziendale

Gestione del rischio residuo



- ! La norma dispone di dare **priorità alle azioni preventive** rispetto all'impiego di mezzi di protezione.

Per questi ultimi, a loro volta, sono da preferirsi i **mezzi collettivi** rispetto a quelli individuali. Ad es. in caso di lavorazione rumorosa è meglio insonorizzare l'elemento rumoroso piuttosto che fornire ai lavoratori le cuffie antirumore.

Fra le azioni di prevenzione e protezione riveste particolare importanza **l'organizzazione del lavoro, la formazione dei lavoratori e la loro professionalità**.

E' importante quindi che l'attività lavorativa sia oggetto di **procedure ben definite e controllate**, nonché siano rese disponibili ai lavoratori le necessarie istruzioni operative.

Il metodi di valutazione del rischio

Criterio statistico



La valutazione del rischio è di fatto il suo dimensionamento.

Gli elementi fondamentali per una corretta valutazione sono l'analisi statistica degli infortuni e la conoscenza del processo produttivo.

La valutazione quantitativa del rischio avviene attraverso la scomposizione nei suoi due fattori:

- la Probabilità dell'evento sfavorevole;
- il Danno (*magnitudo*).



Il valore del rischio può essere calcolato nella forma più semplice con la seguente relazione matematica:

$$R = P \times D$$

La combinazione dei valori attribuiti alla frequenza ed alla magnitudo costituisce la dimensione del rischio.

Il metodi di valutazione del rischio

Criterio statistico



La **frequenza** con cui accade un evento dannoso viene rilevata da banche dati statistiche, dal registro infortuni, oppure può essere valutata in prima approssimazione anche misurando la “meraviglia” che scaturisce all’interno della organizzazione al verificarsi dell’evento.

(se la meraviglia è bassa l’evento capita spesso ...)

Il **danno** provocato da un infortunio viene misurato con il conteggio dei giorni di assenza dal lavoro.

Il metodi di valutazione del rischio

Il valore del rischio può essere calcolato nella forma più semplice con la seguente relazione matematica:

$$R = P \times D$$

dove:

P è la **probabilità** dell'evento sfavorevole;
D è la **magnitudo** del danno associabile.



		D - Danno (entità)			
		Lieve	Modesto	Grave	Gravissimo
P - probabilità	Molto Improbabile	1	2	3	4
	Improbabile	2	4	6	8
	Probabile	3	6	9	12
	Molto probabile	4	8	12	16

VALORE	DANNO		PROBABILITÀ	
	LIVELLO	CRITERIO	LIVELLO	CRITERIO
1	Lieve	<ul style="list-style-type: none"> Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili 	Molto Improbabile	<ul style="list-style-type: none"> Non sono noti eventi già accaduti in contesti simili, nella letteratura tecnica Il verificarsi dell'evento sarebbe considerato altamente improbabile
2	Modesto	<ul style="list-style-type: none"> Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile Esposizione cronica con effetti reversibili 	Improbabile	<ul style="list-style-type: none"> Sono stati segnalati solo eventi molto rari Il verificarsi dell'evento sarebbe considerato quasi improbabile. Solo in caso di condizioni avverse e concomitanti, può verificarsi l'accadimento
3	Grave	<ul style="list-style-type: none"> Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti invalidità parziale Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti 	Probabile	<ul style="list-style-type: none"> Pochi eventi noti registrati in contesti simili Il verificarsi dell'evento sarebbe considerato probabile L'accadimento può generare conseguenze anche se non in modo automatico o diretto
4	Gravissimo	<ul style="list-style-type: none"> Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o totalmente invalidanti 	Molto probabile	<ul style="list-style-type: none"> Diversi eventi si sono verificati e registrati in contesti simili L'accadimento non susciterebbe stupore Esiste una correlazione diretta tra l'evento e le conseguenze che questo produce

Il metodi di valutazione del rischio

Criterio Statistico - Rischio Iniziale



Modello a matrice per la pesatura del rischio iniziale → **RI = P x D**

Livello di Rischio *		
R = 16	Rischio Critico	Implica la sussistenza di una condizione di rischio gravissimo ed imminente per i lavoratori, che può causare gravissimi danni permanenti con patologie dagli effetti invalidanti permanenti ovvero il decesso del lavoratore.
9 ≤ R ≤ 12	Rischio Alto	Implica la sussistenza di una condizione di rischio grave ma non imminente per i lavoratori, e che potrebbe causare danni con un grado di inabilità prolungato nel tempo.
6 ≤ R ≤ 8	Rischio Moderato	Implica la sussistenza di una condizione di rischio moderato che può causare ai lavoratori infortuni/malattie professionali con danni reversibili in tempi brevi ovvero minori di 40 gg.
1 ≤ R ≤ 4	Rischio Marginale	Si verifica laddove la condizione di rischio è marginale sia per probabilità di accadimento sia per il valore del danno ad esso associato. Infortuni con tempi di guarigione inferiori a 3 gg o risolvibili con medicazione.

Il metodi di valutazione del rischio

Rischio Residuo (RR) e Coefficienti di riduzione (Ki)



RI → RR

Nella pesatura del **Rischio Residuo (RR)** si terrà conto anche dei presidi di sicurezza e/o di tecniche di prevenzione e/o protezione (coefficienti **Ki**) non intrinseche alla fonte del pericolo ad es. barriere - formazione – DPI, esclusi dal calcolo del rischio iniziale (**RI**). Questi fattori sono computati nel coefficiente complessivo di attenuazione (**K_T**) secondo la seguente relazione:

$$K_T = \prod_{i=1}^9 K(i)$$

Ad ogni misura attuata corrisponderà un singolo coefficiente **Ki**, al massimo nove misure attuabili per rischio.

Da cui il Rischio Residuo (**RR**):

$$RR = RI \times K_T$$

Il metodi di valutazione del rischio

Coefficienti di riduzione (Ki)

RR = Rischio Residuo

RI = Rischio Iniziale

K_T = Coefficiente di riduzione ottenuto dal prodotto di (k₁) x (k₂) x (k₃) x
k_n x (k₉)

$$RR = RI \times K_T$$

- ki {
- k₁ = Informazione e formazione generale
 - k₂ = Formazione specifica
 - k₃ = Addestramento
 - k₄ = Disponibilità di procedure ed istruzioni operative
 - k₅ = Procedure e presidi di emergenza
 - k₆ = Sorveglianza Sanitaria
 - k₇ = DPI e DPC
 - k₈ = Segnaletica installata
 - k₉ = Attrezzature, dispositivi e barriere



I valori di ki possono variare da un valore che comporta la massima attenuazione di RR al valore 1 che non determina alcun contributo alla riduzione di RR

Il metodi di valutazione del rischio

Rischio residuo e priorità di intervento



RI = P x D	PRIORITÀ	PROCEDURE DI INTERVENTO	CATEGORIA RISCHIO
1 ÷ 4	lungo termine (entro 3 anni)	Effetti sulla salute rilevabili non significativi Mantenimento e miglioramento del controllo del livello di rischio	MARGINALE
6 ÷ 8	medio termine (entro 1 anno)	L'esposizione all'agente di rischio è tollerata a condizione che gli effetti siano monitorati e i limiti valutati. Attuazione del controllo e programmazione sul medio termine degli interventi per la riduzione del rischio	MODERATO
9 ÷ 12	breve termine (entro 6 mesi)	L'esposizione all'agente di rischio deve essere limitata nel tempo, gli effetti devono essere monitorati e un piano di riduzione del rischio deve essere sviluppato a breve termine. Da migliorare i requisiti di sicurezza, programmazione degli interventi per la riduzione del rischio	ALTO
16	immediato	Conseguenze inaccettabili e divieto assoluto di eseguire attività che ricadono in questo livello/categoria di rischio Programmazione prioritaria e attuazione degli interventi di mitigazione	CRITICO

Incidente e Infortunio



Incidente

«evento non previsto che rappresenta una interruzione nello svolgimento di un'attività; non ha necessariamente come conseguenza il verificarsi di un danno o di un infortunio.»

Infortunio sul lavoro

«evento lesivo alla salute avvenuto per causa violenta, in occasione del lavoro, che ha avuto come conseguenza un'inabilità permanente o temporanea che comporti un'astensione dal lavoro per più di un giorno.»

Sono escluse le lesioni deliberatamente auto-provocate, gli infortuni in itinere, le malattie professionali e gli infortuni esclusivamente dovuti a cause mediche.»

Infortunio in itinere

«evento verificatosi negli ordinari tragitti da e per il posto di lavoro, includendo anche gli spostamenti per esigenze di mensa se questa è posta all'esterno dell'azienda stessa.»

Contenuti del modulo





- Cenni storici sulla sicurezza sul lavoro
- D.Lgs. 81/08: Organizzazione e figure
- Gli Obblighi delle figure del D.Lgs 81/08
- Organizzazione della prevenzione aziendale
- **Organi di vigilanza e controllo**
- Il Sistema di Gestione Integrato
- Varie

Organi di vigilanza e controllo

Art.13 D.Lgs. 81/08



Gli enti che vigilano e controllano sulle direttive in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro sono:



Organi di vigilanza e controllo

ASL - azienda sanitaria locale



L'ASL assicura l'attività di prevenzione collettiva e di tutela della salute della popolazione, attraverso azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia derivanti dall'attività lavorativa.

L'ASL ha una serie di compiti; in particolare:

- promuove l'azione privata in materia di **prevenzione** dei rischi professionali, stimolando le imprese a dotarsi dell'organizzazione aziendale prevista dal D. Lgs 81/08;
- svolge attività di **informazione** rivolta a utenti esterni, attraverso uno sportello informativo;
- effettua indagini su attività e settori lavorativi, secondo programmi Regionali e locali, oltre che su richiesta di Autorità Giudiziaria, Enti, Istituzioni e Parti Sociali;
- conduce istruttorie tecniche finalizzate alla emissione di pareri ed autorizzazioni (piani di rimozione amianto, gas tossici, sorgenti radiogene, nuove attività lavorative, deroghe, ecc.);
- **esercita le funzioni di vigilanza e ispezione in tema di infortuni e malattie professionali**;
- svolge il coordinamento e il controllo delle attività di sorveglianza sanitaria effettuate dalle imprese nei confronti dei lavoratori esposti a rischi professionali;
- svolge gli accertamenti sanitari diretti su lavoratori previste dalle specifiche normative.

È il destinatario di flussi informativi istituzionali, utilizzati per la predisposizione di mappe territoriali di rischio e di danno, relativi a lavoratori esposti a rischi specifici (cancerogeni, rumore, ecc.); malattie professionali.

Organi di vigilanza e controllo

VV.FF. – Vigili del Fuoco



I Vigili del Fuoco sono un corpo nazionale che, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione.

In concreto, tale attività è volta a verificare l'attuazione del complesso di norme, contenute nel codice penale ed in leggi speciali, che si prefiggono di:

- ❖ prevenire l'insorgere di incendi nei luoghi di lavoro;
- ❖ prevenire la formazione e l'innesto di miscele esplosive nei luoghi di lavoro;
- ❖ assicurare le condizioni per un rapido e sicuro allontanamento dei lavoratori in caso di pericolo d'incendio e/o esplosione.

Sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale:

- l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità;
- l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.

Organi di vigilanza e controllo

INAIL - IPSEMA



L'INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) e l'IPSEMA (Istituto di Previdenza per il SEttore MARittimo) **operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate** dalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà , le seguenti attività:

- ...
- a. **consulenza** alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, ...
 - b. progettazione ed erogazione di **percorsi formativi** ... (e) ... RSPP e ASPP
 - c. promozione e divulgazione, della **cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici**, ...
 - d. partecipazione, con **funzioni consultive**, al Comitato per definire le politiche nazionali di sicurezza ... art.5
 - e. **consulenza** alla Commissione art.6 ... (*Malattia professionale*)
 - f. elaborazione e raccolta e **diffusione delle buone prassi** ...
 - g. predisposizione delle **linee guida** ...

L'INAIL, in particolare, è il **gestore dell'assicurazione obbligatoria** contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, **raccoglie e registra**, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno e **formula pareri e proposte**, della normazione tecnica in materia;

Contenuti del modulo



- Cenni storici sulla sicurezza sul lavoro
- D.Lgs. 81/08: Organizzazione e figure
- Gli Obblighi delle figure del D.Lgs 81/08
- Organizzazione della prevenzione aziendale
- Organi di vigilanza e controllo
- **Il Sistema di Gestione Integrato**
- Varie

Il Sistema di Gestione Integrato

Definizione



Un Sistema di Gestione è parte integrante del sistema di documenti e di informazioni con i quali una organizzazione definisce:

- Struttura organizzativa/responsabilità** **Risorse** **Processi** **Procedure**

E' finalizzato a:

- gestire i processi aziendali;
- tenere sotto controllo i rischi connessi alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- definire gli aspetti ambientali/energetici;
- mettere in atto, realizzare e riesaminare i processi aziendali;
- definire la politica aziendale e conseguire gli obiettivi prefissati.

Quali sono i vantaggi?

maggior efficienza nell'impiego delle risorse disponibili

sensibilizzazione del personale sulle tematiche aziendali

limitazione degli impatti connessi a incidenti di rilevanza ambientale

maggiore facilità di comunicazione tra azienda e Autorità, Clienti e Fornitori

riduzione dei rischi connessi ad incidenti ed infortuni

migliore qualità del prodotto/servizio fornito ai clienti

incremento della competitività conseguente al miglioramento continuo del prodotto/prestazioni

maggior efficienza dell'uso e consumo di energia.

Il Sistema di Gestione Integrato

Norme di riferimento




Le norme
si basano sulla metodologia
nota come **PDCA o Ciclo di Deming.**

sorvegliare e misurare i processi
rispetto alla politica, agli obiettivi,
alle prescrizioni legali e alle altre
prescrizioni, e registrarne i risultati

intraprendere azioni per
migliorare continuamente le
prestazioni del Sistema


stabilire gli obiettivi e i
processi per fornire
risultati conformi alla
politica
dell'organizzazione

attuare i processi



Il Sistema di Gestione Integrato

Norme di riferimento




Il Sistema di Gestione Integrato

Norme di riferimento

I requisiti di un SGI sono definiti nelle seguenti Norme*:

* elenco non esaustivo

- ❖ Sono norme a carattere volontario
- ❖ Assicurano la conformità alle leggi cogenti
- ❖ Richiedono l'adozione di una politica
- ❖ Prevedono l'impegno per un miglioramento continuo
- ❖ Portano ad un controllo ed una riduzione dei rischi, degli impatti ambientali e degli usi e consumi di energia
- ❖ Più alta soddisfazione dei clienti




Contenuti del modulo



- Cenni storici sulla sicurezza sul lavoro
- D.Lgs. 81/08: Organizzazione e figure
- Gli Obblighi delle figure del D.Lgs 81/08
- Organizzazione della prevenzione aziendale
- Organi di vigilanza e controllo
- Il Sistema di Gestione Integrato
- **Varie**

Teoria di REASON

” Modello del Formaggio Svizzero”




La SICUREZZA SISTEMICA

La Coppa di BRACCO




Percezione e Gestione del Rischio

La Coppa di BRACCO



Overconfidence






Grazie per l'attenzione

e-Distribuzione



D.Lgs. 81/08: Organizzazione e figure

Figure e ruoli



D.Lgs. 81/08: Organizzazione e figure

Figure e ruoli



Contenuti del modulo



- D.Lgs. 81/08: Organizzazione e figure
- **Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali**
- Organizzazione della prevenzione aziendale
- Organi di vigilanza e controllo
- Il Sistema di Gestione Integrato

D.Lgs. 81/08

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali



Datore di Lavoro - art.2 comma 1 lettera b)

«il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. [...]»

Obblighi del datore di lavoro non delegabili - art.17

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'[articolo 28 – comma 1 lettera a\)](#);
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi – **comma 1 lettera b)**;

↳ Oggetto della valutazione dei rischi

TUTTI gli altri obblighi di cui all'art 18 sono da lui potenzialmente delegabili verso i dirigenti (che prendono il nome di dirigenti *delegati*)

Dirigente - art.2 comma 1 lettera d)

«persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.»

D.Lgs. 81/08

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali



Delega di funzioni - art.16

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa – **comma 1 lettera a)**;
- che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate – **comma 1 lettera b)**, che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate – **comma 1 lettera c)** e l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate – **comma 1 lettera d)**;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto – **comma 1 lettera e).**

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. [...]. – **comma 3.**

D.Lgs. 81/08

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali



Obblighi del datore di lavoro e del dirigente - art.18

Il datore di lavoro (od il dirigente delegato) ha il compito di:

- nominare il medico competente [...] – **comma 1 lettera a);**
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio [...] – **comma 1 lettera b);**
- individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'**articolo 19** [...] – **comma 1 lettera b-bis);**
- [...]
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale [...] – **comma 1 lettera d);**
- [...]
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione – **comma 1 lettera f);**

D.Lgs. 81/08

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali



Obblighi del datore di lavoro e del dirigente - art.18

Il datore di lavoro (od il dirigente delegato) ha il compito di:

- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto – **comma 1 lettera g**);
- [...]
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione – **comma 1 lettera i**);
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli **articoli 36 e 37 – comma 1 lettera l**);
- [...]
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute – **comma 1 lettera n**);

D.Lgs. 81/08

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali



Obblighi del datore di lavoro e del dirigente - art.18

Il datore di lavoro (od il dirigente delegato) ha il compito di:

- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) [...] ; il documento è consultato esclusivamente in azienda – **comma 1 lettera o)**; DVR
- elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 [...] – **comma 1 lettera p)**;
- [...]
- comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni [...] – **comma 1 lettera r)**;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 – **comma 1 lettera s)**;

D.Lgs. 81/08

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali



Obblighi del datore di lavoro e del dirigente - art.18

Il datore di lavoro (od il dirigente delegato) ha il compito di:

- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro [...] – **comma 1 lettera t**);
- [...]
- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 – **comma 1 lettera v**);
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione – **comma 1 lettera z**);
- comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – **comma 1 lettera aa**);
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità – **comma 1 lettera bb**).

[...]

D.Lgs. 81/08

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali



Obblighi del datore di lavoro e del dirigente - art.18

Inoltre il datore di lavoro fornisce al SPP ed al MC informazioni in merito a:

- la natura dei rischi – **comma 2 lettera a)**;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive – **comma 2 lettera b)**;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi – **comma 2 lettera c)**;
- i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali – **comma 2 lettera d)**;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza – **comma 2 lettera e)**;

[...]

D.Lgs. 81/08

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali



Lavoratore - art.2 comma 1 lettera e)

«persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. [...]»

Obblighi del lavoratore - art.20

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro – **comma 1**.

I lavoratori devono in particolare:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – **comma 2 lettera a)**;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale – **comma 2 lettera b)**;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose⁴⁷, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza – **comma 2 lettera c)**;

D.Lgs. 81/08

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali



Obblighi del lavoratore - art.20

I lavoratori devono in particolare:

- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione – **comma 2 lettera d);**
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle **lettere c) e d)**, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla **lettera f)** per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – **comma 2 lettera e);**
- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo – **comma 1 lettera f);**
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori – **comma 1 lettera f);**
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro – **comma 1 lettera h);**
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente – **comma 1 lettera i).**

D.Lgs. 81/08

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali



<https://www.youtube.com/watch?v=X0kdBFW14rs>

D.Lgs. 81/08

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali



Obblighi dei progettisti - art.22

Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori - art.23

Obblighi degli installatori - art.24

Contenuti del modulo



- D.Lgs. 81/08: Organizzazione e figure
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
- **Organizzazione della prevenzione aziendale**
- Organi di vigilanza e controllo
- Il Sistema di Gestione Integrato

Organizzazione della prevenzione aziendale

Il Servizio di Prevenzione e Protezione



Servizio di prevenzione e protezione dai rischi - art.2 comma 1 lettera I) - SPP

«insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.»



Possono essere sia dipendenti interni che esterni all'azienda.

I compiti del SPP sono ben definiti dall'**articolo 33**; in particolare, collabora alla redazione del documento di valutazione dei rischi, o DVR (obbligatorio per l'**articolo 28**), alla vigilanza sul rispetto dei suoi contenuti ed al suo continuo aggiornamento.

Il DVR contiene un'analisi approfondita dei rischi presenti sul posto di lavoro, sulle fasi lavorative interne all'azienda, la descrizione delle misure atte a prevenirli, la definizione dei dispositivi di protezione collettivi ed individuali da utilizzare e le misure di un programma di miglioramento della sicurezza nel tempo.



Organizzazione della prevenzione aziendale

Il Servizio di Prevenzione e Protezione



Servizio di prevenzione e protezione dai rischi - art.2 comma 1 lettera I) - SPP

«insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.»

Esempi di miglioramento possono essere i corsi di formazione, di informazione e di addestramento a cui vengono sottoposti i dipendenti.

Il DVR è un documento dinamico che deve essere aggiornato entro 30 giorni ogni qualvolta vi sono cambiamenti **sostanziali**, e cioè:

- modifiche al processi;
- modifiche all'organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori,
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
- nuove nomine all'interno dell'organigramma della sicurezza;
- aggiornamenti normativi che ne richiedono la revisione;
- cambio sede o apertura di una sede distaccata.

L'azienda deve dare immediata evidenza documentale dell'aggiornamento, quindi il nuovo DVR deve essere condiviso con RLS e MC quanto prima.



D.Lgs. 81/08

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali



Medico competente - art.2 comma 1 lettera h)

«medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.»

Obblighi del medico competente - art.25

Il medico competente:

- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi [...] – **comma 1 lettera a);**
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria [...] – **comma 1 lettera b);**
- istituisce, aggiorna e custodisce, [...] una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria [...] – **comma 1 lettera c);**
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso [...] – **comma 1 lettera d);**
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio [...]; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata [...] per almeno dieci anni [...] – **comma 1 lettera e);**

D.Lgs. 81/08

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali



Obblighi del medico competente - art.25

Il medico competente:

- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti [...]. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – **comma 1 lettera g);**
- [...];
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'**articolo 35**, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori – **comma 1 lettera i);**
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno [...] – **comma 1 lettera l);**
- [...]

Organizzazione della prevenzione aziendale

Il Servizio di Prevenzione e Protezione in **e-distribuzione**



HSE di AREA/UT

- Supporto al DL/DDdL
- Adempimenti normativi e gestione nomine e qualifiche personale
- Sorveglianza sanitaria
- Infortuni, NM, SO
- Controlli in corso d'opera a personale e-distribuzione e impresa
- Gestione eventi ambientali (segnalazione, ripristino)
- Sostenibilità (es. Street Art)
- Attività di formazione e informazione

Macro attività simili
(diverse competenze e fasi operative)

HSE di Area

- DVR
- Monitoraggio e reportistica KPI (safety e ambiente)
- Programmazione e gestione della formazione (CFA)
- Coordinamento con Sede Centrale e UT di Area
- Confronti con impresa su tematiche Safety e Ambiente (CA, SS, ECOS,...)
- Supporto all'unità HSE di UT

HSE di UT

- Gestione DPI, attrezzature, mezzi speciali
- Ottimizzazione risultati KPI
- Programmazione e gestione della formazione (in sede)
- Coordinamento con HSE di Area e funzioni di UT
- Supporto all'unità HSE di Area

Contenuti del modulo



- D.Lgs. 81/08: Organizzazione e figure
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
- Organizzazione della prevenzione aziendale
- **Organi di vigilanza controllo e assistenza**
- Il Sistema di Gestione Integrato

Contenuti del modulo



- D.Lgs. 81/08: Organizzazione e figure
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
- Organizzazione della prevenzione aziendale
- Organi di vigilanza e controllo
- **Il Sistema di Gestione Integrato**

Definizioni base – Incidente/Infortunio



Un incidente è un evento non previsto che rappresenta una interruzione nell'espletamento di un'attività; non ha come conseguenza necessaria il verificarsi di un danno o di un infortunio.

Un infortunio ha come conseguenza una lesione ad un lavoratore, può essere definito come il sopraggiungere dell'imprevisto sull'impreparato.

Il Dlgs 81/08 – L'art. 37



1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
 - a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
 - b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro il datore di lavoro - dirigente)

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Nota: In riferimento al comma 2, il 21 Dicembre 2011, in sede di Conferenza permanente, sono stati definiti i contenuti della formazione. L'accordo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012. La data di entrata in vigore è del 26/01/2012.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e delle miscele pericolose.